

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CG

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sig.ri:

Cesare Mastrocola –Vice Presidente

Ottorino Giugni – Componente

Cesare Mirabelli – Componente

Fabrizio Criscuolo – Componente

all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta nel procedimento esaminato nella riunione del 25 luglio 2024, avente per oggetto:

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PROT. 31961/1062PF 22-23/GC/BLP DEL 26 GIUGNO 2024 – NEI CONFRONTI DELL'AVV. MARCELLO FANCELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 3, COMMA 1, LETTERE A) E D), E 4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Con nota Prot. 31961/1062pf22-23/GC/blr del 26 giugno 2024 il Procuratore Federale ha deferito al giudizio della Commissione Federale di Garanzia l'Avv. Marcello Fancello, Collaboratore della Procura Federale, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle disposizioni federali in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 3, comma 1, lettere a) e d), e 4, comma 1, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva.

Secondo la Procura Federale, in occasione della gara Cagliari – Juventus, in data 19 aprile 2024, valevole per il campionato di Serie A, l'Avv. Marcello Fancello, presente in qualità di “coordinatore” della Procura Federale, avrebbe interloquito e rivolto domande al quarto ufficiale di gara, Sig. Luca Massimi, in merito a decisioni di natura tecnica e provvedimenti disciplinari adottati dall'arbitro.

In particolare, l'Avv. Fancello, identificato dal quarto ufficiale a causa del “pass giallo di riconoscimento al collo”, al minuto 35' del primo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore ed il conseguente provvedimento disciplinare di ammonizione adottato dall'arbitro a carico dell'autore del fallo, si sarebbe avvicinato al quarto ufficiale di gara e, rivolgendosi a quest'ultimo, avrebbe affermato: “Secondo me il fallo è da rosso per ultimo uomo e non giallo come avete fatto”.

Inoltre, alla fine del primo tempo, a gara ancora in corso, dopo l'adozione di provvedimenti disciplinari di ammonizione da parte dell'arbitro a carico di due calciatori, l'Avv. Fancello si sarebbe avvicinato di nuovo al quarto ufficiale chiedendogli: "Come mai prima avete ammonito? Non si poteva gestire?".

L'Avv. Marcello Fancello ha negato entrambi gli colloqui, ipotizzando, per il primo colloquio al minuto 35, che il quarto ufficiale, a causa del tumulto intorno a lui per le proteste dei componenti della panchina del Cagliari, potrebbe essere incorso in errore attribuendo all'Avv. Fancello le proteste o le domande di altri.

Al momento del secondo colloquio, l'Avv. Fancello sostiene che non sarebbe stato nemmeno vicino al quarto ufficiale.

Questa ricostruzione non è convincente.

Il quarto ufficiale non solo ha indentificato il rappresentante mediante il pass di colore giallo che portava al collo, ma ha anche affermato che è stato approcciato dalla stessa persona sia per il primo che per il secondo colloquio. Questa persona poteva essere soltanto l'Avv. Fancello in quanto gli altri due coordinatori della Procura Federale erano posizionati in adiacenza alle due curve e, di conseguenza, lontani dagli avvenimenti.

Inoltre, non sussiste motivo per mettere in dubbio l'attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni del quarto ufficiale, Sig. Luca Massimi, in quanto esse sono sufficientemente specifiche in ordine alle circostanze ed i momenti in cui i colloqui si sono verificati.

Di conseguenza, si ritiene sussistente la prova dei fatti come ricostruiti dal Procuratore Federale.

Come noto, l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva sancisce che gli Organi di giustizia sportiva devono osservare i principi delle lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

L'art. 3 del Regolamento di disciplina degli Organi di Giustizia Sportiva dispone che gli Organi di giustizia sportiva devono esercitare le loro funzioni nel rispetto, tra gli altri, dei principi di terzietà ed imparzialità.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento costituisce illecito disciplinare, oltre alla violazione dei doveri di cui all'art. 3, la condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza.

La condotta dell'Avv. Marcello Fancello, da un canto, mette a repentaglio il prestigio dell'organo di appartenenza e, dall'altro canto, mette a rischio terzietà ed imparzialità che costituiscono un'estrinsicazione del principio di correttezza di cui all'art. 4 del Codice di giustizia sportiva.

I principi di terzietà ed imparzialità risultano inoltre violati ogniqualvolta un Organo della giustizia sportiva esprime delle dichiarazioni, specialmente durante una gara sportiva in corso, che potrebbero influenzare le (future) decisioni degli ufficiali.

Entrambe le affermazioni dell'Avv. Fancello costituiscono delle critiche delle decisioni dell'arbitro e come tali hanno astratta attitudine a interferire su scelte tecniche.

Pertanto si tratta di affermazioni non connotate da particolare gravità, espresse sì in forma inappropriata ma non connotata da modalità verbali violente o incivili.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione Federale di Garanzia reputa congrua, in relazione alle violazioni commesse dall'Avv. Marcello Fancello, la sanzione dell'ammonimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, la Commissione Federale di

Garanzia dichiara l'Avv. Marcello Fancello responsabile delle violazioni come sopra contestategli e infligge allo stesso la sanzione dell'ammonimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2024

IL PRESIDENTE F.F.
(dott. Cesare Mastrocola)